## SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione), il 16 aprile 2003, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del deputato Merlo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Modifica all'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti

## Art. 1.

1. L'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, già sostituito dall'articolo unico della legge 2 dicembre 1969, n. 997, è sostituito dal seguente:

«Ai dipendenti pubblici, riconosciuti perseguitati politici o razziali, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, è concesso, a loro richiesta e indipendentemente dalla data della loro assunzione, di rimanere in servizio fino al compimento del terzo anno successivo al limite di età per il collocamento a riposo per essi altrimenti previsto. Ai medesimi dipendenti si

applica l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503».

- 2. Possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche coloro che abbiano già raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2003 e la data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine, deve essere presentata, a pena di decadenza, apposita richiesta entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## IL PRESIDENTE